



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 270
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 13 novembre 2019

INDICE**Commissioni permanenti**13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:*Plenaria* *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 13 novembre 2019

Plenaria**96^a Seduta**

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 17,25.

IN SEDE REFERENTE

(1547) Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 7 novembre.

La PRESIDENTE comunica che è stato presentato il testo 2 dell'emendamento 1.14 a prima firma Nugnes, dell'emendamento 1.0.2 a prima firma Floridia, dell'emendamento 1.0.5 a prima firma Assuntela Messina, degli emendamenti 1.0.7 e 1.0.8 a prima firma Comincini, dell'emendamento 3.0.3 a prima firma Arrigoni, nonché il testo 3 dell'emendamento 4.62 a firma Ferrazzi e il testo 3 dell'emendamento 5.10 a prima firma Mirabelli, pubblicati in allegato al resoconto.

Gli emendamenti 1.0.3 e 1.0.6, sono stati invece trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/1547/11/13 e G/1547/12/13, *pubblicati in allegato*.

La Presidente poi, con riferimento alla valutazione di proponibilità delle riformulazioni degli emendamenti finora presentati, quanto all'emendamento 1.0.13 (testo 2), conferma la proponibilità della prima parte del-

l'emendamento, rimasta invariata rispetto alla formulazione originaria, e dichiara invece sia l'inammissibilità, sia l'improponibilità della restante parte dell'emendamento, dalla parola «conseguentemente» fino alla fine. Tale parte della proposta deve infatti ritenersi improponibile per estraneità della materia – in quanto attinente alla materia penale sulla quale il decreto legge non incide in alcun modo – nonché inammissibile in quanto non può considerarsi una riformulazione del precedente testo ma in realtà un nuovo emendamento presentato.

Con riferimento all'emendamento 4.61 (testo 2), la prima parte dell'emendamento, rimasta invariata rispetto al testo originario, è improponibile per estraneità di materia, mentre la seconda parte – sostanzialmente coincidente con l'emendamento 4.63 a prima firma Taricco – deve ritenersi inammissibile in quanto non si tratta di una riformulazione ma di un nuovo emendamento presentato fuori termine.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.10 (testo 3) l'emendamento è improponibile in quanto attinente alla materia penale ovvero, in subordine, a quella delle spese di giustizia, entrambe estranee al decreto legge in conversione.

Sono invece proponibili gli emendamenti 1.21 (testo 2), 1.0.2 (testo 2), 4.2 (testo 2), 4.62 (testo 3), 4.0.27 (testo 2) e 5.0.1 (testo 2).

La valutazione di proponibilità rimane sospesa per le ulteriori riformulazioni successivamente pervenute.

La presidente MORONESE ritira quindi gli emendamenti 4.31 e 4.34 e avverte che la senatrice Floridia ha ritirato l'emendamento 5.26 e che la senatrice Pavanelli ha ritirato l'emendamento 5.5.

Dispone poi l'accantonamento dell'esame degli ordini del giorno.

Non facendosi osservazioni in senso contrario così resta stabilito.

La PRESIDENTE avverte che si procederà nell'esame degli emendamenti, già pubblicati in allegato alla seduta del giorno 5 e alle sedute pomeridiane dei giorni 6 e 7 novembre, a partire dagli emendamenti relativi all'articolo 1, fatta eccezione per l'emendamento 1.0.5 (testo 2) del quale viene disposto l'accantonamento.

La senatrice NUGNES (*Misto-LeU*) trasforma in ordine del giorno gli emendamenti 01.1 e 1.15, *pubblicati in allegato*.

Ritira gli emendamenti 1.12 e 1.0.1.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) ritira gli emendamenti 1.9, 1.11, 1.0.17, 1.0.14 e 1.0.21.

Inoltre aggiunge la sua firma e ritira gli emendamenti 1.16 e 1.19.

La senatrice FLORIDIA (*M5S*) ritira l'emendamento 1.10 e aggiunge la propria firma all'emendamento 1.6.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira l'emendamento 1.0.22.

Accogliendo una proposta in tal senso del sottosegretario Morassut, il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) modifica l'emendamento 1.1 nell'emendamento 1.1 (testo 2), *pubblicato in allegato*.

Recependo una proposta della presidente Moronese, la senatrice NUGNES (*Misto-LeU*) modifica l'emendamento 1.14 (testo 2) nell'emendamento 1.14 (testo 3), *pubblicato in allegato*.

La relatrice L'ABBATE (*M5S*) esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.1 (testo 2), 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.14 (testo 3), 1.0.2 (testo 2), 1.0.7 (testo 2), 1.0.8 (testo 2), 1.0.10, 1.0.11 e 1.0.12. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.35 a sua firma ed esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario MORASSUT esprime parere conforme a quello della relatrice, nonché parere favorevole sull'emendamento 1.5.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 1.23.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 1.2 e 1.3.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 1.1 (testo 2).

Sono quindi separatamente posti ai voti ed approvati gli emendamenti 1.4 e 1.5.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 1.6, di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 1.7, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 1.8.

Dopo che il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) ha annunciato su di esso il voto favorevole, è posto ai voti e respinto l'emendamento 1.13.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.14 (testo 3).

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.17, 1.18, 1.20, 1.21 (testo 2) e 1.22, mentre l'emendamento 1.24 è dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente.

Dopo che è stato disposto l'accantonamento dell'emendamento 1.0.2 (testo 2) – al quale la PRESIDENTE comunica che hanno aggiunto la firma anche le senatrici Nugnes, De Petris e Naturale, nonché tutti i restanti componenti del gruppo del Movimento 5 Stelle della Commissione

ambiente – il senatore QUARTO (*M5S*) ritira l'emendamento 1.0.4, che è fatto proprio dal senatore MARTELLI (*Misto*).

L'emendamento 1.0.4 è quindi posto ai voti e respinto.

Dopo che è stato disposto l'accantonamento dell'emendamento 1.0.7 (testo 2), l'emendamento 1.0.8 (testo 2) è posto ai voti e approvato.

È quindi disposto l'accantonamento degli emendamenti 1.0.10, 1.011 e 1.12.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-Psd'Az*) raccomanda l'approvazione degli emendamenti 1.0.13 (testo 2), quest'ultimo limitatamente alla parte proponibile, 1.0.15 e 1.0.16, evidenziando come senza una semplificazione del quadro normativo, in materia di procedure di autorizzazione alla ricostruzione o all'adeguamento degli impianti idroelettrici, fotovoltaici o eolici esistenti, sarebbe del tutto illusorio sperare di raggiungere gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) in tema di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nello stesso senso si esprime il senatore MARTELLI (*Misto*).

Viene quindi posto ai voti e respinto, limitatamente alla parte proponibile, l'emendamento 1.0.13 (testo 2), di contenuto identico all'emendamento 1.0.18.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.0.15 e 1.0.16, nonché l'emendamento 1.0.20.

La presidente MORONESE fissa quindi per domani, giovedì 14 novembre, alle ore 13, il termine ultimo per far pervenire eventuali ulteriori riformulazioni degli emendamenti presentati.

Non facendosi osservazioni in senso contrario così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 18,25.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1547
(al testo del decreto-legge)**

G/1547/11/13 (già em. 1.0.3)

IL RELATORE

La Commissione 13^a,

nell'ambito dell'esame dell'A.S. n. 1547, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229»;

premessò che

l'articolo 1 rubricato «Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria» statuisce, al comma 1, che al fine di realizzare a pieno gli obiettivi di cui alla direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria, e contrastare i cambiamenti climatici, venga approvato il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e per il miglioramento della qualità dell'aria;

considerato che

il contrasto al fenomeno dell'innalzamento della temperatura del Pianeta per cause antropiche e la mitigazione del conseguente mutamento climatico non può concretizzarsi in azioni singole e sporadiche, bensì necessita di un approccio sistemico;

le riduzioni delle emissioni climateranti e il miglioramento della qualità dell'aria richiedono una maggiore attenzione alle fasi di progettazione tanto di singoli prodotti quanto di impianti industriali, anche nelle loro eventuali fasi di adeguamento;

particolare attenzione dovrebbe essere riposta dalla Pubblica Amministrazione nei processi di autorizzazione di detti impianti industriali affinché nella loro progettazione si tenga conto anche degli scenari climatici previsionali e del raggiungimento degli obiettivi di riduzione di gas-climalteranti nell'intero ciclo di vita degli stessi;

che per il contrasto al mutamento climatico è sempre più necessario ed urgente operare scelte lungimiranti orientate al benessere delle nuove e future generazioni.

valutato che

alla conferenza sul clima di Parigi (COP21) del dicembre 2015, 195 paesi hanno adottato il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale definendo un piano d'azione globale, volto a evitare cambiamenti climatici pericolosi limitando il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C;

l'Unione Europea è stata la prima tra le maggiori economie a indicare il proprio contributo previsto al nuovo accordo. Inoltre, sta già adottando misure per attuare il suo obiettivo di ridurre le emissioni almeno del 40% entro il 2030;

l'Italia ha ratificato l'accordo globale sul clima di Parigi il 27 ottobre 2016 in previsione della COP 22 in Marocco;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nell'ambito di un eventuale processo di riforma della normativa in materia di autorizzazioni ambientali, ad adottare provvedimenti anche di natura normativa che prevedano nell'ambito del rilascio di nuove autorizzazioni, strumenti di analisi finalizzati a che l'opera sia coerente con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti in considerazione anche dell'intero ciclo di vita e sia con il Programma nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici, per il miglioramento della qualità dell'aria.

G/1547/12/13 (già em. 1.0.6)

COMINCINI

Il Senato,

premesso che,

in relazione alla direttiva 2008/50/CE l'Unione europea ha aperto nei confronti dell'Italia due procedure di infrazione legate al superamento, in alcune zone, dei valori limite di biossido di azoto (NO₂) e di polveri sottili (PM₁₀): la n. 2014/2147 e la n. 2015/2143;

l'articolo 1 del presente disegno di legge disciplina l'approvazione del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, delineandone i contenuti e definendo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di conformarsi agli obiettivi fissati da esso;

in particolare, il comma 1 stabilisce che il programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria sia approvato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute e gli altri ministri interessati;

il comma 2 reca l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di conformare le proprie attività al raggiungimento degli obiettivi di contrasto al cambiamento climatico e al miglioramento della qualità dell'aria,

impegna il Governo:

ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un tavolo interministeriale "Italia clima" che coordinerà il processo di redazione e implementazione della pianificazione strategica nazionale di cui nelle premesse.

G/1547/13/13 (già em. 01.1)

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Il Senato in sede di discussione dell'AS 1547,

premessi che:

nella bozza di Decreto Legge del 4 ottobre scorso si prevedeva l'introduzione di una «Piattaforma per il contrasto ai cambiamenti climatici e la qualità dell'aria» al fine di determinare gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di contrasto ai cambiamenti climatici e di miglioramento della qualità dell'aria attraverso la creazione di una «Commissione interministeriale per il contrasto ai cambiamenti climatici e la qualità dell'aria» nell'ambito del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica;

nel testo al nostro esame manca completamente tale riferimento e quindi la manifestazione di una volontà per contrastare efficacemente i cambiamenti climatici e introdurre misure per concorrere al miglioramento della qualità dell'aria;

impegna il Governo:

a prevedere, nel più breve tempo possibile, l'istituzione presso l'ISPRA, di un Centro nazionale per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli (CENPSU) presieduto dal presidente dell'ISPRA, quale organo dalla cui attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adottare le linee guida per la protezione e la gestione sostenibile del suolo nonché le relative prescrizioni tecniche, da aggiornate almeno ogni tre anni, attribuendo ad esso i seguenti compiti:

a) aggiornamento delle prescrizioni tecniche e delle linee guida adottate dal Comitato tecnico-scientifico di cui al comma precedente;

b) divulgazione delle informazioni sullo stato e sulla qualità del suolo;

c) valutazione e quantificazione delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli;

d) individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di erosione;

- e) individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di compattazione;
- f) individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di salinizzazione;
- g) individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di diminuzione della sostanza organica dei suoli;
- h) individuazione e aggiornamento delle aree a rischio di degrado per perdita di biodiversità;
- i) individuazione e aggiornamento delle aree degradate a causa dell'impermeabilizzazione di aree circostanti;
- l) definizione dei programmi d'azione obbligatori per il ripristino, ove tecnicamente possibile, delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli già bonificati come previsto dal titolo V del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152;
- m) valutazione della perdita di funzioni e di servizi ecosistemici dei suoli degradati da frane e alluvioni;
- n) valutazione globale delle aree a rischio di degrado e di desertificazione del suolo.

G/1547/14/13 (già em. 1.15)

NUGNES, DE PETRIS, DE BONIS, DE FALCO, FATTORI, MARTELLI, LA MURA

Il Senato in sede di discussione dell'AS 1547

premesso che:

all'articolo 1 è prevista l'approvazione di un Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità dell'aria per individuare le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine di assicurare la corretta e piena attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008.

impegna il Governo:

ad emanare entro 60 giorni dall'approvazione del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità dell'aria, di uno o più provvedimenti al fine di impegnare le Regioni ad approvare un Piano strategico regionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e al miglioramento della qualità dell'aria, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che conformi le attività di propria competenza al raggiungimento degli obiettivi di cui al piano nazionale.

Art. 1.**1.1 (testo 2)**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «in coordinamento con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e con la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico,»

1.14 (testo 3)

NUGNES, DE PETRIS, DE BONIS, DE FALCO, FATTORI, MARTELLI, LA MURA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica composto da un rappresentante del Ministero medesimo e dei Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali, della salute, dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di monitorare, e adeguare ai risultati, le azioni del Programma strategico nazionale senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del tavolo, di cui al presente comma, non vengono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.»

1.14 (testo 2)

NUGNES, DE PETRIS, DE BONIS, DE FALCO, FATTORI, MARTELLI, LA MURA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica composto dai Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali, della salute, dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di monitorare, e adeguare ai risultati, le azioni del Programma strategico nazionale senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del tavolo, di cui al presente comma, non vengono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.»

1.0.2 (testo 2)

FLORIDIA, PUGLIA, TRENTACOSTE, CASTELLONE, MANTERO, LA MURA, NUGNES, DE PETRIS, NATURALE, L'ABBATE, MORONESE, ORTOLANI, PAVANELLI, QUARTO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di considerare il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria nell'ambito delle procedure di autorizzazione ambientale, all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere il seguente:

"Art. 27-ter.

(Valutazione di Impatto Sanitario nei Siti di bonifica di Interesse Nazionale)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, le installazioni e gli impianti ricompresi nei Siti di Interesse Nazionale, sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale o regionale, ai sensi della Parte II e relativi allegati del presente decreto, sono soggetti alla contestuale Valutazione di Impatto Sanitario secondo le procedure di cui al decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale Serie Generale* n. 126 del 31/05/2019) recante Linee guida per la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS)".».

1.0.5 (testo 2)

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, NUGNES

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle politiche pubbliche orientate al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo fatto al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile.».

1.0.7 (testo 2)

COMINCINI, NUGNES

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

(Campagne di informazione e formazione ambientale nelle scuole)

1. Al fine di avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali ed in particolare sugli strumenti e le azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e grado, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare uno specifico fondo denominato "Programma #iosonoAmbiente" con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito delle tematiche individuate dall'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sull'insegnamento dell'educazione civica.

3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, le scuole di ogni ordine e grado, in forma singola o associata, anche congiuntamente alle associazioni di protezione ambientale, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a Università statali e non statali, a centri di ricerca pubblici, a consorzi universitari ed interuniversitari presentano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca proprie proposte progettuali coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa, da finanziarsi con il fondo di cui al comma 1.

4. Con decreto di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

1.0.8 (testo 2)

COMINCINI, NUGNES

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione del Programma per l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Programma per l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi in cui sono individuate le misure di azione per una progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi in particolare nel settore dell'energia. Le misure sono individuate dalla Presidenza del Consiglio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro dello sviluppo economico e del lavoro, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministro delle politiche agricole e forestali, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della salute. Il Programma dovrà definire anche l'impiego di eventuali misure compensative per i soggetti economici ed i settori oggetto della riduzione graduale dei predetti sussidi».

Art. 3.**3.0.3 (testo 2)**

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interventi di efficientamento energetico)

1. Per l'anno 2020, in via sperimentale, sono assegnati ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti contributi per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nel limite complessivo di 100 milioni di euro annui. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni con popolazione inferiore

ai 2.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 12.500 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 17.500 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno. Entro 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

2. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 può finanziare uno o più lavori pubblici, anche in cofinanziamento, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 giugno dell'anno di riferimento del contributo, salvo che non si tratti del finanziamento di lavori finanziati ai sensi del presente articolo già iniziati dell'anno precedente.

3. L'erogazione del contributo avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 2. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell'importo annuo del contributo di cui al comma 1, è corrisposto anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui al comma 6 dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.

4. I Comuni che non rispettano il termine di cui al comma 2 decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo annuo di cui al comma 1, e le relative risorse rientrano nella disponibilità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per incrementare i contributi da assegnare per le finalità del comma 1 nell'anno successivo.

5. Il Comune beneficiario dà pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.

6. I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per efficientamento energetico DL Clima».

7. Considerata l'esigenza di semplificazione procedimentale, il Comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 è esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, anche avvalendosi di società in house, effettua controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al presente articolo, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale.

9. Agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo, derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all'importo annuo massimo di euro 1.377.500,00.

TABELLA DI RIPARTO

Tipologia	Enti	Importo	Totale
10.001-20.000	707	25.000	17.675.000
5.001-10.000	1.183	17.500	20.702.500
2.001-5000	2.050	12.500	25.625.000
< 2.000	3.462	10.000	34.620.000
Totale	7.402		98.622.500

10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, assegnata nel 2019 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.».

Art. 4.

4.62 (testo 3)

FERRAZZI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Dopo l'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Istituzione dell'unità di misura arboricola)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3, su proposta congiunta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Consiglio nazionale delle ricerche, adotta con propria delibera una tabella comparativa di assorbimento dell'anidride carbo-

nica, relativa a un paniere di quindici specie autoctone, da utilizzare ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e al contenimento dell'anidride carbonica, utilizzando come misura ai fini del computo e dell'indicazione della quantità di anidride carbonica risparmiata il numero di alberi necessario per assorbire tale quantità, nell'ambito dell'aggiudicazione degli appalti pubblici. La delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito internet del Comitato.

2. Allo scopo di consentire una più accessibile quantificazione delle esternalità legate alle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché ai cambiamenti climatici, l'unità di misura arboricola di cui al comma 1 è utilizzata nel sito internet di ciascuna stazione appaltante per indicare la quantità di anidride carbonica risparmiata nella aggiudicazione degli appalti. La misura arboricola è calcolata in sede progettuale e definita nel progetto esecutivo messo a base di gara al fine di garantire il rispetto da parte dell'aggiudicatario delle quote di rimboschimento ivi previste.

3. Ferma restando la realizzazione su base volontaria del bilancio di sostenibilità delle imprese aventi sede legale in Italia, l'unità di misura di cui al comma 1 è quella minima da utilizzare ai fini del computo e dell'indicazione degli effetti di sostenibilità ambientale delle iniziative illustrate nel bilancio stesso, se effettivamente adottato.»

Art. 5.

5.10 (testo 3)

MIRABELLI, Assuntela MESSINA, FERRAZZI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire, negli ambiti di competenza, l'apporto delle competenze tecniche, di vigilanza e controllo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, all'art. 318-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Al fine di integrare le risorse economiche a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale, anche con riferimento al miglioramento della qualità dell'aria ed al contrasto ai cambiamenti climatici, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono utilizzati per il finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-*ter* del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un Organo di controllo, un'Amministra-

zione o un Ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Qualora invece le prescrizioni siano impartite da Enti dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'art. 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le Province Autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni di cui al presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione».
